



E. B. I. L. - ENTE BILATERALE IMPRESE E LAVORATORI

REGOLAMENTO INTERNO DELL'ENTE BILATERALE NAZIONALE E.B.I.L. DI CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 10 SETTEMBRE 2003, N. 276 e S.M.I.

VISTO il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, recante attuazione delle deleghe di cui alla Legge 14 febbraio 2003 n. 30 ed in particolare l'art. 76, comma 1, punto a), che abilita alla certificazione dei contratti di lavoro, le commissioni di certificazione presso gli Enti Bilaterali costituiti nell'ambito territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale dalle OO.SS. e gli articoli seguenti che regolamentano l'attività delle Commissioni di Certificazione dei contratti di lavoro presso gli Enti Bilaterali;

VISTA la Legge 4 novembre 2010, n. 183, come modificato dalla Legge n. 10 del 2011, in forza della quale viene stabilito che le parti possano ottenere la certificazione dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro;

VISTA la normativa vigente in materia di costituzione, regolamentazione e funzionamento delle Commissioni di Certificazione per quanto applicabile;

RITENUTO di dover adottare un regolamento interno che disciplini le modalità di funzionamento della Commissione stessa,

la Commissione di certificazione, costituita in seno all'Ente Bilaterale E.B.I.L., riunita nella seduta del _____ approva il seguente

REGOLAMENTO

Art. 1 – Composizione della Commissione

Il numero minimo dei componenti della Commissione, compreso il Presidente, è di tre membri.

La Commissione di Certificazione è così composta:

- n. 1 rappresentante di Confimpreseitalia ();
- n. 1 rappresentante della Fesica Confsal ();
- il Presidente della Commissione di Certificazione ();

I Rappresentanti della Commissione di Certificazione durano in carica per tre anni. Il loro mandato rappresentativo si considera tacitamente rinnovato qualora gli stessi non ricevano, a mezzo di lettera raccomandata R.a.r. inviata non meno di sei mesi prima della scadenza del mandato, specifica comunicazione di fine incarico;



E. B. I. L. - ENTE BILATERALE IMPRESE E LAVORATORI

Il Presidente viene nominato in carica per tre anni. Il mandato si considera tacitamente rinnovato qualora, nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato, il Presidente non abbia ricevuto specifica comunicazione (un preavviso di fine incarico), a mezzo di lettera raccomandata R.a.r.;

Nell'attuale seduta è stato eletto come Presidente della Commissione di Certificazione, il _____;

Ciascuno dei componenti della Commissione (escluso il Presidente) assume, a turno, la funzione di relatore;

In caso di assenza o di impedimento del Presidente della Commissione di Certificazione, le relative funzioni verranno svolte da uno dei componenti della commissione, all'uopo incaricato;

Il Presidente della Commissione, valutato il carico di lavoro, si riserva, altresì, la possibilità, qualora risulti necessario, di costituire eventuali sottocommissioni o gruppi di lavoro anch'essi paritetici.

Art. 2 – Competenza territoriale della Commissione

Ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. n. 276/2003, le parti che intendano presentare l'istanza di avvio della procedura di certificazione alle commissioni istituite ad iniziativa degli enti bilaterali, devono rivolgersi alle commissioni costituite dalle rispettive associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro.

Pertanto, le Parti che intendono presentare istanza di certificazione a codesta Commissione, dovranno contestualmente aderire a ConfimpreseItalia oppure conferire il proprio mandato rappresentativo alla Confederazione.

Art. 3 – Competenza per materia della Commissione

Ai sensi dell'art. 75, comma 1, del D.lgs. n. 276/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 251/2004, e dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183, al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro, le parti possono richiedere alla Commissione la certificazione di tutti quei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro;

La certificazione può essere liberamente richiesta dalle Parti, sia prima della sottoscrizione del contratto che si intende certificare, sia successivamente in corso di esecuzione. In questo ultimo caso, l'oggetto della certificazione rimane il contratto e non il rapporto di lavoro in essere;

In caso di contratti non ancora sottoscritti dalle parti, gli effetti si produrranno soltanto ove e nel momento in cui queste ultime provvederanno a sottoscriverli, con le eventuali integrazioni e modifiche suggerite dalla Commissione adita;

In caso di contratti in corso di esecuzione, ai sensi dell'art.79, comma 1, del Dlgs. 276/2003, così come modificato dall'art. 31, comma 17, della Legge n. 183/2010, gli effetti dell'accertamento della Commissione di Certificazione del contratto di lavoro si producono dal momento di inizio del contratto, ove la commissione abbia appurato che



E. B. I. L. - ENTE BILATERALE IMPRESE E LAVORATORI

l'attuazione del medesimo è stata, anche nel periodo precedente alla propria attività istruttoria, coerente con quanto appurato in tale sede;

La Commissione di Certificazione è altresì competente a certificare nei seguenti casi:

a) ai sensi all'art. 82 del D.lgs. 276/2003, così come modificato dall'art. 31, comma 14, lett. A), legge 4 novembre 2010, n. 183, la Commissione è competente a certificare le rinunzie e le transazioni di cui all'art. 2113 c.c. a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti stesse, in conformità;

b) ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. 276/2003, la procedura di certificazione è estesa all'atto di deposito del regolamento interno delle Cooperative riguardante la tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori, ai sensi dell'art. 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modifiche. La procedura di certificazione attiene al regolamento depositato;

c) ai sensi dell'art. 84 del D.lgs. 276/2003, la procedura di certificazione può essere utilizzata, sia in sede di stipulazione di appalto di cui all'art. 1655 c.c., sia nelle fasi di attuazione del relativo programma negoziale, anche ai fini della distinzione concreta tra somministrazione di lavoro e appalto ai sensi del D.lgs. 276/2003;

d) ai sensi dell'art. 30 della legge 183/2010, la Commissione è competente a certificare le tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo di licenziamento, eventualmente inserite nei contratti individuali;

e) ai sensi dell'art. 31, comma 10, della Legge 183/2010, la Commissione è competente a certificare, le clausole compromissorie di cui all'articolo 808 del codice di procedura civile che, in relazione alle materie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, rinviano alle modalità di espletamento dell'arbitrato di cui agli articoli 412 e 412-quater del codice di procedura civile, ove ciò sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

A pena di nullità, la Commissione procede alla certificazione della clausola compromissoria, in base alle disposizioni di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

La clausola compromissoria non può riguardare controversie relative alla risoluzione del contratto di lavoro.

La clausola compromissoria non può essere pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto, ovvero se non siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri casi.

La Commissione accerta, all'atto della sottoscrizione della clausola compromissoria, la effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le eventuali controversie nascenti dal rapporto di lavoro.



E. B. I. L. - ENTE BILATERALE IMPRESE E LAVORATORI

Davanti alla Commissione di certificazione le parti possono farsi assistere da un legale di loro fiducia o da un rappresentante dell'organizzazione sindacale o professionale a cui abbiano conferito mandato;

f) Ai sensi del D.lgs. n. 276/2003, come modificato dall'art. 31, comma 12, della Legge n. 183/2010, la Commissione di Certificazione è competente ad istituire una camera arbitrale per la definizione delle controversie nelle materie di cui all'art. 409 c.p.c. e all'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 (art. 808-ter c.p.c.);

g) Ai sensi dell'art. 80, punto 4, del D.lgs. n. 276/2003, come modificato dall'art. 31, comma 13, della Legge n. 183/2010, la Commissione di Certificazione è competente ad esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione relativamente ai contratti per cui abbia precedentemente adottato l'atto di certificazione ed il tentativo facoltativo di conciliazione relativamente a contratti non sottoposti precedentemente a procedura di certificazione;

h) La Commissione è ulteriormente competente a svolgere ogni altra funzione stabilita da leggi approvate successivamente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 4 - Svolgimento del procedimento

Il procedimento di certificazione ha inizio ad istanza congiunta delle parti del contratto di lavoro e deve concludersi entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, ovvero dal momento in cui la Commissione di Certificazione acquisisce nella propria disponibilità tutta la documentazione, anche istruttoria ulteriormente richiesta ad integrazione.

L'istanza di certificazione, redatta su apposito modulo predisposto dall'Ente, deve essere presentata e sottoscritta in originale dalle parti, con allegata copia del documento di identità dei firmatari. Essa dovrà essere inviata alla Commissione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per posta elettronica certificata oppure per mezzo di consegna a mano. L'istanza deve contenere in allegato il contratto sottoscritto dalle parti in triplice originale contenente i dati anagrafici e fiscali delle stesse, l'indicazione espressa degli effetti civili, amministrativi, previdenziali o fiscali in relazione ai quali le parti chiedono la certificazione.

Qualora nell'istanza non siano espressamente indicati gli effetti di cui all'art. 3, comma 3, D.M. 21 luglio 2004, l'istanza deve ritenersi improcedibile.

Sono, pertanto, considerati come "requisiti essenziali" della domanda di certificazione:

- 1) l'esatta individuazione delle parti richiedenti, del loro domicilio e della sede o della dipendenza dell'azienda datrice di lavoro;
- 2) l'indicazione del contratto in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, la prestazione di lavoro, per il quale si richiede la certificazione e della specifica qualificazione negoziale delle parti;
- 3) l'indicazione espressa degli effetti civili, amministrativi, previdenziali e fiscali in relazione ai quali le parti chiedono la certificazione del contratto;
- 4) l'allegazione di copia del contratto (o di sua bozza) contenente i dati anagrafici e fiscali delle parti;
- 5) la dichiarazione esplicitata riguardo al fatto che: non vi sono altri procedimenti di certificazione pendenti per lo stesso contratto; non vi sono in atto procedimenti di tipo ispettivo nei riguardi del medesimo contratto; non sono stati



E. B. I. L. - ENTE BILATERALE IMPRESE E LAVORATORI

emessi provvedimenti sanzionatori o verbali ispettivi riguardanti il contratto da certificare; non sono stati emessi provvedimenti di diniego di certificazione sulla medesima istanza;

- la sottoscrizione in originale delle parti (qualora uno e entrambe le parti non sono persone fisiche, deve essere esattamente indicata la legale qualità dei soggetti che hanno sottoscritto l'istanza in nome e per conto delle rispettive entità);

- Le parti devono dichiarare esplicitamente che:

1. fra di esse e con riferimento al contratto presentato non vi sono altri procedimenti certificatori pendenti;
2. che non è stato emesso un precedente provvedimento di diniego sulla medesima istanza (nel caso di sussistenza di tale provvedimento, le parti devono allegarne copia all'istanza).

- Ricevuta l'istanza di certificazione, la Commissione provvede alla registrazione della pratica e all'apertura del fascicolo. A tal fine le istanze non appena presentate dovranno essere protocollate e registrate su un apposito registro informatizzato in base all'ordine cronologico di presentazione.

Ad ogni singola istanza dovrà essere dato un numero di protocollo/contenente l'indicazione dell'anno di ricevimento della richiesta.

- Qualora la domanda di certificazione sia carente dei requisiti essenziali richiesti dal presente Regolamento, essa sarà dichiarata immediatamente improcedibile;

- Pertanto, il Presidente della Commissione, verificata l'ammissibilità della domanda (per regolarità e completezza), provvede, obbligatoriamente e tempestivamente, a comunicare, mediante lettera raccomandata a/r o con posta elettronica certificata, l'avvio del procedimento di certificazione alla Direzione Territoriale del Lavoro, consentendo a questa di inoltrare la comunicazione alle Autorità Pubbliche nei confronti della quali l'atto certificativo è destinato a produrre effetti, e a queste ultime di presentare eventuali osservazioni alla Commissione di Certificazione stessa, in qualsiasi momento e comunque fino al termine della seduta della Commissione.

- Il relatore, designato per la singola istanza, predispose un'apposita scheda riepilogativa, nella quale devono essere riportate note illustrative in merito alla ricognizione della documentazione presentata ed in particolare, alla sussistenza o meno dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in relazione alla tipologia contrattuale per la quale si richiede la certificazione, nonché in riferimento agli ulteriori elementi, anche di carattere formale, richiesti dal presente Regolamento.

Qualora il relatore ritenga necessario integrare la documentazione allegata sin ab origine all'istanza, invierà, mediante lettera raccomandata a.r. o per posta elettronica certificata, apposita richiesta alle parti, le quali entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa, dovranno produrre quanto necessario.



E. B. I. L. - ENTE BILATERALE IMPRESE E LAVORATORI

- la Commissione, dopo aver acquisito le integrazioni richieste e/o comunque valutata la regolarità e la completezza delle domande, redige il calendario dei lavori, stabilendo le date delle sedute e fissando nelle singole sedute la trattazione delle diverse istanze.

A tal fine, la calendarizzazione tiene conto del numero e della complessità delle domande pervenute, della eventuale opportunità di prevederne la trattazione in più sedute, nonché della necessità di concludere il procedimento di certificazione entro il termine di trenta giorni decorrenti dall'acquisizione effettiva di tutto il materiale documentale e istruttorio necessario.

- Il relatore provvede altresì a convocare le parti -a mezzo lettera raccomandata a.r. o posta certificata- per l'audizione dinanzi alla Commissione, così come disposto dal Presidente, indicando la data e l'ora stabilita, onde procedere all'eventuale certificazione.

- Sulla base delle istanze registrate, la Commissione, al termine di ogni seduta, aggiorna il calendario dei lavori e redige apposito verbale;

- Le parti devono presentarsi personalmente dinanzi alla Commissione nella data e nell'ora stabilite. L'eventuale assenza ingiustificata anche di una sola delle parti rende improcedibile l'istanza e rende necessaria la presentazione di una nuova domanda;

- Le parti presenziano personalmente all'audizione e, solo in caso di comprovate motivazioni valutate dal Presidente della Commissione, possono farsi rappresentare da un soggetto munito di delega scritta a cui va allegata la fotocopia del documento di identità del delegante. In tal caso è indispensabile l'assistenza dell'organizzazione sindacale o di categoria o di un professionista abilitato.

- Al termine dell'audizione delle parti, viene redatto apposito verbale nel quale vengono annotate tutte le attività poste in essere, nonché l'eventuale presenza dei soggetti chiamati ad assistere le parti;

-La funzione primaria della certificazione è finalizzata all'esatta qualificazione del contratto sottoposto al vaglio della Commissione in tutti i suoi elementi essenziali e costitutivi e quindi la Commissione di certificazione deve svolgere una vera e propria attività di assistenza e consulenza alle parti in merito alla stipulazione del contratto di lavoro, nonché nella definizione del programma negoziale e nella qualificazione del rapporto entro i limiti del procedimento di certificazione in corso;

- terminata l'istruttoria, effettuata l'audizione delle parti e sentito il relatore del procedimento, i membri della Commissione deliberano a maggioranza sulla sussistenza dei presupposti che consentono la certificazione del contratto allegato all'istanza;

- Il procedimento deve essere portato a termine entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, ovvero dal momento in cui la Commissione acquisisce nelle proprie disponibilità tutta la documentazione, anche istruttoria, ulteriormente



E. B. I. L. - ENTE BILATERALE IMPRESE E LAVORATORI

richiesta ad integrazione, ivi compresa la prospettazione degli elementi di fatto richiesti alle parti in sede di audizione e in quella sede documentati, al fine di dare seguito all'istanza;

- il termine di 30 giorni di cui sopra si intende sospeso nel periodo feriale, decorrente dal 1 agosto al 15 settembre, nonché durante le feste natalizie, decorrenti dal 24 dicembre al 2 gennaio;

- di tutte le fasi del procedimento deve essere redatto apposito verbale.

Art. 5 – Provvedimento di certificazione

- Sia il provvedimento di certificazione che il diniego della certificazione, per la loro natura di atto amministrativo, devono essere necessariamente motivati. Nell'atto emanato deve essere indicata l'autorità presso cui è possibile presentare ricorso e il termine per presentarlo;

- Il provvedimento di certificazione deve indicare espressamente gli effetti civili, amministrativi, previdenziali o fiscali del contratto certificato, in relazione ai quali le parti hanno richiesto la certificazione;

- Il verbale di audizione delle parti e il resoconto dell'attività svolta dalla commissione viene allegato al provvedimento adottato ed è parte integrante dello stesso provvedimento;

- Il provvedimento di certificazione, secondo lo schema predisposto, contiene *per relationem* tutte le fasi del procedimento e, per quanto attiene la motivazione, indica la traccia seguita per la valutazione, anche secondo le indicazioni fornite dalle circolari ministeriali;

- Il provvedimento di certificazione deve essere sottoscritto dai componenti della Commissione e redatto in tre originali, di cui uno conservato agli atti d'ufficio della Commissione e gli altri due consegnati alle parti;

- Nel caso in cui sia stato adottato un provvedimento di diniego le parti possono presentare una successiva istanza che potrà essere valutata dalla Commissione sulla scorta della sussistenza effettiva di presupposti e motivi diversi;

- Il provvedimento di accoglimento dell'istanza è redatto in carta da bollo, quello di reiezione in carta semplice.

Art. 6- Conservazione dei contratti certificati

-I contratti certificati sono conservati presso la sede della Commissione Paritetica di Certificazione per la durata di cinque anni dalla data di estinzione del contratto stesso e la loro archiviazione può avvenire anche con strumenti informatici.

Art. 7 – Impugnativa della certificazione e Tentativo Obbligatorio di conciliazione

- Considerato:



E. B. I. L. - ENTE BILATERALE IMPRESE E LAVORATORI

- a. che ai sensi dell'art. 5, lett. E), della Legge n. 30/2003, l'atto di certificazione ha piena forza di Legge anche nei confronti dei terzi. Pertanto, l'efficacia della certificazione rimane intatta fino al momento in cui venga accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperiti in sede amministrativa e/o in sede civile;
- b. che il contratto certificato può essere impugnato in sede amministrativa oppure in sede civile;
- c. che ai sensi dell'art. 80, punto 5), del D.lgs. n. 276 del 2003, dinnanzi al Tribunale amministrativo regionale nella cui giurisdizione ha sede la Commissione che ha certificato il contratto, può essere presentato ricorso contro l'atto certificatorio per violazione del procedimento o per eccesso di potere;
- d. che ai sensi dell'art. 80, punto 1) e ss., del D.lgs. n. 276 del 2003, nei confronti dell'atto di certificazione, le parti e i terzi nella cui sfera giuridica l'atto stesso è destinato a produrre effetti, possono proporre ricorso, presso l'autorità giudiziaria di cui all'articolo 413 del codice di procedura civile, per erronea qualificazione del contratto oppure difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione. Sempre presso la medesima autorità giudiziaria, le parti del contratto certificato potranno impugnare l'atto di certificazione anche per vizi del consenso;
- e. che ai sensi dell'art. 80, comma 4, del D.lgs. n. 276 del 2003, così come modificato dalla Legge 183/2010, chiunque presenti ricorso giurisdizionale contro la certificazione, deve previamente e obbligatoriamente rivolgersi alla Commissione di Certificazione che ha adottato l'atto di certificazione per espletare un tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile;

- L'istanza di conciliazione deve essere presentata alla Commissione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante consegna a mano (nel qual caso verrà rilasciata ricevuta), nonché comunicata, con le medesime modalità, alla controparte nei confronti della quale il procedimento è promosso;

- La richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione da presentare presso la Commissione, deve obbligatoriamente contenere:

1. nome, cognome e residenza dell'istante e del convenuto;
2. il luogo ove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l'azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto;
3. il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura;
4. l'esposizione sintetica dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa su apposito modello;

- La Commissione, verificata la completezza dell'istanza, effettua il tentativo di conciliazione convocando le parti in apposita seduta, fissata entro e non oltre 30 giorni dal deposito da parte del convenuto di una memoria contenente la descrizione sintetica dei fatti e delle proprie ragioni da prodursi, a sua volta, entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta;



E. B. I. L. - ENTE BILATERALE IMPRESE E LAVORATORI

- Durante la seduta, le Parti, su espresso mandato, possono farsi rappresentare da un professionista iscritto in apposito albo professionale e/o da un rappresentante sindacale munito di specifico mandato;
- Il verbale di conciliazione è sottoscritto dalle parti e dai componenti della Commissione, i quali certificano altresì la natura autografa della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere nonché la presenza dei rappresentanti eventualmente intervenuti;
- Copia del verbale di conciliazione è consegnata a ciascuna delle parti, contestualmente alla sottoscrizione, a cura del Presidente della Commissione;
- Entro 30 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del verbale, la Commissione, per il tramite di un suo incaricato, provvede al deposito di una copia del verbale di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro;

Art. 8 – Competenza della Commissione in funzione arbitrale

le Parti possono accordarsi per la risoluzione della lite affidando alla Commissione, anche in occasione dello svolgimento del tentativo di conciliazione, il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia, ai sensi dell'art. 31, comma 12, legge n. 183/2010;

Roma, lì

IL PRESIDENTE

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE
